

Convenzione di tirocinio di formazione e orientamento

(L. 196 24/06/1997 art. 18 e D.L. 142 25/03/1998)

La presente convenzione regola i rapporti tra:

l'Università degli Studi "Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Energia, dell'Ambiente e dei Materiali, di seguito denominato "Dipartimento DICEAM", C.F. 80006510806, con sede in Reggio Calabria, Via Graziella, Località Feo di Vito, rappresentata dal Direttore, Prof. Ing. Giovanni Leonardi,

e

_____ con sede legale in _____

Via e nr civico _____ C.A.P. _____

P.I. _____ d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante"

Rappresentata da _____ nato/a il _____

a _____ Prov. (____)

domiciliato presso la sede legale della società.

PREMESSO CHE

Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante conoscenza diretta del mondo del lavoro, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica emanato con Decreto n. 142 del 25/03/1998, possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse suddette costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

Il programma di Tirocinio, concordato dal Soggetto Ospitante con il Dipartimento DICEAM, avrà come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà ingegneristiche e produttive al fine di completare il percorso formativo accademico del Tirocinante e di agevolarne la scelta professionale.

Articolo 3

Il tirocinio avrà una durata non superiore a 4 mesi per gli studenti iscritti ai Corsi di laurea triennale e non superiore a 6 mesi per quelli iscritti ai Corsi di laurea magistrale.

L'attività di tirocinio e formazione, in qualunque modo svolta e realizzata, non comporta per il Soggetto Ospitante e per il Dipartimento DICEAM alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione. Inoltre, non potrà in nessun caso dare luogo ad un rapporto di lavoro subordinato fra lo studente e il Soggetto Ospitante anche in virtù di quanto previsto dalla L. 196/1997 art. 18 comma 1 lettera d). Il Soggetto Ospitante non ha alcun obbligo di assunzione del tirocinante al termine del periodo di tirocinio.

Articolo 4

L'attività di apprendimento del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il Soggetto Ospitante sarà seguita e controllata da un Tutor Aziendale, indicato dal Soggetto ospitante.

Nel rispetto e richiamo della presente Convenzione, che costituisce accordo nominativo per ogni singolo tirocinio da questa derivante, il Soggetto Ospitante e il Dipartimento DICEAM provvederanno, di volta in volta, a formulare per iscritto un Progetto formativo e di orientamento, nel quale verrà specificata la modalità dei tirocini, e più precisamente:

- I nominativi del Tutor Aziendale e di quello Universitario;
- La durata e il periodo del Tirocinio;
- Gli estremi identificativi dell'assicurazione, secondo quanto previsto al successivo articolo 6;
- La dichiarazione, da parte del tirocinante, per il consenso al trattamento, da parte del Soggetto Ospitante, dei dati personali.

Il progetto deve essere debitamente sottoscritto dal Soggetto Ospitante, dal Dipartimento DICEAM e dallo studente.

Articolo 5

Durante il periodo di tirocinio il tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto degli orari di lavoro dei dipendenti, deve attenersi a quanto concordato con il Tutor aziendale ed adeguarsi al regolamento, norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza e all'igiene del lavoro, a quelle infortunistiche e alle festività stabilite: deve svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio formativo e di orientamento.

Il Tirocinante deve altresì sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni di natura tecnica, amministrativa e di mercato, ed in particolare a conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso in cui il Tirocinante, durante il periodo di permanenza presso il Soggetto Ospitante, pervenga alla scoperta di invenzioni o ritrovati comunque brevettabili, i relativi diritti resteranno di esclusiva proprietà del Soggetto Ospitante, salvo comunque il diritto al Tirocinante ad essere riconosciuto come l'autore.

Articolo 6

Il Dipartimento DICEAM assicura il Tirocinante contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile presso compagnie operanti nel settore.

In caso di incidente il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza assicurativa sottoscritta dal Dipartimento DICEAM) e al Dipartimento DICEAM.

Il Dipartimento DICEAM si impegna a far pervenire copia della convenzione e di ciascun progetto formativo alla Regione o alla Provincia delegata, alle Direzioni Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali.

Articolo 7

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- Rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- Comunicare al Tutor accademico informazioni orali e scritte sull'attività svolta dal Tirocinante;
- Trasmettere al Dipartimento DICEAM un'attestazione finale, per ogni singolo Tirocinante, relativa al corretto svolgimento del progetto ed al raggiungimento degli obiettivi;
- Segnalare tempestivamente al Dipartimento DICEAM qualsiasi incidente nonché qualsiasi altro evento inerente al Tirocinante (assenze, comportamenti che ledono i diritti o gli interessi del Soggetto Ospitante).

Articolo 8

Il Soggetto Ospitante si rende disponibile, ove possibile, a consentire al Tirocinante un compenso economico (definito "assegno studio") e l'utilizzo gratuito dei servizi aziendali (mensa).

Articolo 9

La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha durata di un anno e viene tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno due mesi prima della data di scadenza.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla L. 196 del 24/06/1997 art. 18 e al D.L. 142 25/03/1998.

Articolo 10

Ai fini dell'applicazione della Legge 196/2003 sulla tutela della riservatezza, si informa che i dati personali raccolti dal Dipartimento DICEAM, titolare del trattamento, saranno utilizzati nel rispetto delle disposizioni vigenti, per le sole finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto tra il Tirocinante, il Soggetto Ospitante e il Dipartimento DICEAM. L'interessato può far valere, nei confronti del Dipartimento DICEAM, i diritti di cui alla citata normativa 196/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 11

Le norme della presente Convenzione si applicano al Soggetto Ospitante ed alle sedi ad esso collegate e da esso individuate ai fini dello svolgimento dei tirocini formativi.

Articolo 12

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, l'eventuale foro competente sarà quello di _____.

Articolo 13

Le spese di registrazione inerenti alla presente Convenzione, qualora ricorrenti, saranno a carico della parte che dovesse richiedere la registrazione.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine, le spese di bollatura sono a carico del Soggetto Ospitante ai sensi del DPR 131 DEL 26/04/1986 ART. 4 tariffa parte II.

Letto, approvato, sottoscritto.

Reggio Calabria, _____

Il rappresentante
Soggetto Ospitante

Dipartimento DICEAM – Il Direttore
(Prof. Ing. Giuseppe Barbaro)

Timbro
Soggetto
Ospitante

Timbro